



COMUNE DI FERRANDINA

(Provincia di Matera)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 14/05/2020

Prot. 8362

Oggetto : Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Approvazione Disciplinare del sistema telematico delle riunioni di Consiglio Comunale in videoconferenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il **Decreto Legge n.6 del 23 febbraio 2020**, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il **DPCM del 23 febbraio 2020** recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei Comuni interessati dal contagio;
- il **DPCM del 25/02/2020**, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il **DPCM 1° marzo 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il **DPCM n. 6 dell'8 Marzo 2020**, con il quale sono state disciplinate in modo unitario e più restrittivo ulteriori interventi e misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lett. q), il quale ha previsto che "siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamento attivati nell'ambito dell'emergenza Covid-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro [...] ed evitando assembramenti;
- il **DPCM dell'11/03/2020**, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e con efficacia dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020;

- il **DPCM del 10/04/2020** con il quale sono state prorogate al 03 maggio le misure adottate per il contenimento della diffusione del Coronavirus;

- il **DPCM del 26/04/2020** recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

RICHIAMATO il **Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18**, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID”, convertito con Legge del 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'**art. 73** rubricato “Semplificazioni in materia di organi collegiali” che recita “1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. [...] 5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci”;

DATO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di Consiglio Comunale in modalità telematica da remoto;

RITENUTO opportuno predisporre un Disciplinare che consenta di organizzare, laddove necessario, le sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza, al fine di garantire comunque il governo dell'Ente ma al contempo contenere qualsiasi forma di rischio data dalla compresenza fisica in un dato luogo, per il periodo di durata dello stato di emergenza sopraindicato;

RITENUTO di far fronte a tale incombenza con il supporto delle tecnologie informatiche capaci di garantire trasparenza, identificabilità, collegialità della discussione e della votazione;

RITENUTO pertanto di disciplinare lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in modalità telematica da remoto;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate:

1. Di avviare, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da *COVID-19*, un sistema telematico di riunione, discussione e votazione, del Consiglio Comunale in videoconferenza;
2. Di approvare il Disciplinare relativo alla gestione telematica, da remoto, delle sedute di Consiglio Comunale allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;

3. Di incaricare i Responsabili di Area dell'attuazione tecnologica del presente decreto, verificando, fornendo e attestando l'idoneità delle strumentazioni telematiche da usare, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal disciplinare sopra riportato;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace e procedere alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune;
5. Di trasmettere il presente provvedimento ai Consiglieri Comunali per doverosa conoscenza;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale e a tutti i Responsabili di Area per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Dr.ssa Maria Cristina LOFIEGO



DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IN VIDEOCONFERENZA

Art. 1 Oggetto ed efficacia temporale. Gerarchia delle fonti

1. Il presente disciplinare regola lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in video conferenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 73 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19 sino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020. Il disciplinare potrà essere modificato in relazione alla variazione della normativa di riferimento e all'esperienza maturata nell'utilizzo del supporto tecnico fornito per la gestione della seduta in videoconferenza, o all'eventuale implementazione di nuove funzioni del supporto medesimo.
2. I criteri nel presente disciplinare trovano la loro fonte nella disposizione, con forza di legge, sopra richiamata, laddove prevede che i Consigli dei Comuni, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi, secondo tali modalità, nel rispetto di criteri previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale.
3. Il presente disciplinare adatta gli istituti contenuti nel regolamento del consiglio comunale, individuati negli articoli successivi, alla modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza.

Art. 2 – Prerogative e Garanzie

1. La scelta di effettuare o meno con modalità in videoconferenza le sedute del Consiglio Comunale rientra nelle prerogative del Presidente del Consiglio;
2. La forma telematica delle sedute di Consiglio Comunale, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, contempla la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Comunale, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato informatico, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione, di norma, direttamente dagli interessati (ad es. personal computer, telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
3. La seduta è valida in videoconferenza anche in sedi diverse dal Comune; pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza. In tal caso, in via convenzionale, le sedute si intendono effettuate presso la sede istituzionale del Comune, ove è allocato il sistema di verbalizzazione e conservazione delle deliberazioni collegiali.
4. In caso di svolgimento di sedute consiliari in videoconferenza, sono assicurati i principi di trasparenza e tracciabilità previsti dalla legge, per mezzo dei relativi criteri previamente fissati dal presente disciplinare.
5. I sistemi informatici adottati per le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza devono consentire di identificare con certezza, in base alle modalità fornite dallo strumento tecnico utilizzato, distintamente, per ciascun argomento trattato, i Consiglieri Comunali che partecipano con collegamento in videoconferenza.
6. I poteri del Presidente di dirigere e moderare la discussione, far osservare il regolamento e i termini

prestabiliti, concedere la parola, interdire la parola nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale, giudicare la ricevibilità delle proposte, annunciare il risultato delle votazioni, si intendono estesi anche nei confronti dei partecipanti alla seduta in videoconferenza.

7. Il Presidente, all'inizio della seduta o previamente, informa i Consiglieri sulle modalità di interazione disponibili in base allo strumento tecnico utilizzato per la videoconferenza.

Art. 3 - Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato nei termini e nei modi previsti dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

2. L'avviso di convocazione specifica se la seduta si svolgerà in videoconferenza o in presenza. In caso di seduta in modalità di videoconferenza, all'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

3. È assicurata ai Consiglieri, secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale, nonché la prassi, l'adeguata e preventiva informazione sulle questioni e sulle proposte sottoposte al Consiglio.

4. La documentazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali, di norma, in via telematica.

5. Alla seduta telematica possono essere invitati, e partecipare anche i Responsabili di Area interessati.

Art. 4 - Svolgimento della seduta

La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Comunale ha provveduto all'appello dei presenti, e nel verbale sarà dato espressamente atto della modalità di effettuazione dei lavori della seduta in videoconferenza;

Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare

Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata secondo quanto previsto dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 5 - Interventi dei componenti il Consiglio Comunale

1. Le modalità di intervento sono definite durante la seduta dal Presidente del Consiglio, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio.

2. Il Presidente può accordare tempi superiori a quelli indicati dal Regolamento del Consiglio in ragione delle eventuali difficoltà tecniche, ovvero dei tempi tecnici necessari a garantire la possibilità di intervenire da parte dei soggetti che partecipano alla seduta in videoconferenza.

3. Il Presidente, al fine di accertare l'esistenza e la qualità della connessione, può procedere in ogni

momento alla verifica, con appello nominale e riscontro in video, nei confronti dei Consiglieri collegati da remoto invideoconferenza.

4. A nessuno, escluso il Presidente per richiamo al Regolamento, è permesso interrompere l'oratore che partecipi in videoconferenza. In caso di interruzione da parte di un Consigliere o altro partecipante alla seduta, il Presidente, che avrà ruolo di amministratore della videoconferenza, previo avvertimento, può togliere la parola avvalendosi delle funzioni del supporto tecnico utilizzato.

Art. 6- Votazioni

1. I componenti il Consiglio Comunale, durante le sedute in videoconferenza, votano per appello nominale o nelle altre forme consentite dal supporto tecnico, se assentite volta per volta dal Segretario Generale.

2. Il Presidente, con l'assistenza del Segretario, accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza e proclama il risultato di ogni votazione.

3. Il Segretario Generale, con l'ausilio del personale di supporto alla seduta, garantisce la presenza e il permanere, durante tutta la seduta, dei requisiti di trasparenza, tracciabilità e pubblicità previsti dalla legge a garanzia del regolare svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza.

4. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 7 Verbali

1. I verbali delle adunanze danno atto della circostanza che la seduta si svolge in videoconferenza e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Il presente disciplinare è pubblicato all'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune ed è trasmesso ai Consiglieri Comunali, per doverosa conoscenza, ed al Segretario Generale e a tutti i Responsabili di Area per gli adempimenti di rispettiva competenza.